

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2012

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES

[notificata con il numero C(2012) 8889]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/762/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES ⁽⁴⁾, istituisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco si trova nell'allegato I di tale decisione.
- (2) La nota (15) delle note particolari di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE riguarda la validità dell'autorizzazione provvisoria per quanto riguarda il posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Marsiglia fino al termine dei lavori finalizzati a potenziare le strutture in

questione per renderle pienamente conformi alle prescrizioni della normativa dell'Unione. L'autorizzazione provvisoria era valida fino al 1° luglio 2012. La Francia ha informato la Commissione che i lavori sono stati ultimati e che il centro d'ispezione Hangar 23 è operativo dal 1° luglio 2012. La nota (15) delle note particolari di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE deve pertanto essere soppressa e la voce riguardante il posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Marsiglia deve essere modificata di conseguenza. Ai fini della certezza giuridica, tali modifiche devono essere applicate in maniera retroattiva.

- (3) In seguito alle comunicazioni di Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Slovacchia e Regno Unito, occorre modificare le voci per i posti d'ispezione frontalieri di tali Stati membri nell'elenco figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (4) La Germania ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliero presso l'aeroporto di Stoccarda deve essere soppresso dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (5) Il servizio di audit della Commissione (precedentemente noto come servizio ispettivo della Commissione), l'Ufficio alimentare e veterinario, ha effettuato un audit in Spagna, a seguito del quale ha rivolto una serie di raccomandazioni a tale Stato membro. La Spagna ha comunicato che il centro d'ispezione «Laxe» presso il posto d'ispezione frontaliero al porto di A Coruña-Laxe, i posti d'ispezione frontalieri presso gli aeroporti di Ciudad Real e Siviglia, il centro d'ispezione «Puerto Exterior» presso il posto d'ispezione frontaliero di Huelva e il centro d'ispezione «Protea Productos del Mar» presso il posto d'ispezione frontaliero al porto di Marín devono essere temporaneamente sospesi. Occorre pertanto modificare di conseguenza le voci relative a tali posti d'ispezione frontalieri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (6) L'Italia ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliero presso l'aeroporto di Ancona deve essere soppresso dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. Occorre quindi modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

- (7) In seguito a una comunicazione trasmessa dalla Lettonia, la sospensione temporanea del posto d'ispezione frontaliere presso Patarnieki deve essere revocata e occorre pertanto modificare di conseguenza la voce relativa a tale Stato membro di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (8) L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato TRACES.
- (9) In seguito alle comunicazioni di Germania e Italia, occorre apportare per questi Stati membri alcune modifiche all'elenco di unità regionali e locali del sistema TRACES, di cui all'allegato II della decisione 2009/821/CE.
- (10) La decisione 2009/821/CE va pertanto modificata di conseguenza.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le modifiche di cui al punto 1, lettera a) e al punto 1, lettera e), punto ii), dell'allegato si applicano a decorrere dal 1° luglio 2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2012

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) la nota 15) delle note particolari è soppressa;

b) nella parte relativa alla Danimarca, la voce relativa all'aeroporto di Copenhagen è sostituita dalla seguente:

«København	DK CPH 4	A	Centre 1	NHC(2)	
			Centre 3		U, E, O
			Centre 4	HC(2)»	

c) nella parte relativa alla Germania, la voce relativa all'aeroporto di Stoccarda è soppressa;

d) la parte relativa alla Spagna è così modificata:

i) la voce relativa al porto di A Coruña-Laxe è sostituita dalla seguente:

«A Coruña-Laxe	ES LCG 1	P	A Coruña	HC, NHC	
			Laxe (*)	HC (*)»	

ii) la voce relativa all'aeroporto di Ciudad Real è sostituita dalla seguente:

«Ciudad Real (*)	ES CQM 4	A		HC(2) (*), NHC(2) (*)»	
------------------	----------	---	--	---------------------------	--

iii) la voce relativa al porto di Huelva è sostituita dalla seguente:

«Huelva	ES HUV 1	P	Puerto Interior	HC-T(FR)(2), HC-T(CH)(2)	
			Puerto Exterior (*)	NHC-NT (*)»	

iv) la voce relativa al porto di Marín è sostituita dalla seguente:

«Marín	ES MAR 1	P		HC, NHC-T(FR), NHC-NT	
			Protea Productos del Mar (*)	HC-T(FR)(3) (*)»	

v) le voci relative all'aeroporto e al porto di Siviglia sono sostituite dalle seguenti:

«Se villa (*)	ES SVQ 4	A		HC(2) (*), NHC(2) (*)	O (*)
Sevilla	ES SVQ 1	P		HC(2), NHC(2)»	

vi) la voce relativa al porto di Vigo è sostituita dalla seguente:

«Vigo	ES VGO 1	P	T.C. Guixar	HC, NHC-T(FR), NHC-NT	
			Frioya	HC-T(FR)(2)(3)	
			Frigalsa	HC-T(FR)(2)(3)	
			Pescanova	HC-T(FR)(2)(3)	
			Puerto Vieira	HC-T(FR)(2)(3)	
			Fandicosta	HC-T(FR)(2)(3)	
			Frig. Morrazo	HC-T(FR)(3)»	

vii) la voce relativa al porto di Vilagarcía-Ribeira-Caramiñal è sostituita dalla seguente:

«Vilagarcía-Ribeira-Caramiñal	ES RIB 1	P	Vilagarcía	HC, NHC	
			Ribeira	HC-T(FR)(3)	
			Caramiñal	HC-T(FR)(3)»	

e) la parte relativa alla Francia è così modificata:

i) la voce relativa al porto di Le Havre è sostituita dalla seguente:

«Le Havre	FR LEH 1	P	Route des Marais	HC-T(1), HC-NT, NHC	
			Dugrand	HC-T(FR)(1)(2)	
			EFBS	HC-T(1)(2)	
			Fécamp	HC-NT(6), NHC-NT(6)»	

ii) la voce relativa al porto di Marsiglia è sostituita dalla seguente:

«Marseille Port	FR MRS 1	P	Hangar 14		E
			Hangar 23	HC-T(1)(2), HC-NT(2)»	

iii) la voce relativa all'aeroporto di Nizza è sostituita dalla seguente:

«Nice	FR NCE 4	A		HC-T(CH)(1)(2), NHC-NT(2)	O(14)»
-------	----------	---	--	---------------------------	--------

f) la parte relativa all'Italia è così modificata:

i) la voce relativa all'aeroporto di Ancona è soppressa;

ii) la voce relativa all'aeroporto di Roma-Fiumicino è sostituita dalla seguente:

«Roma-Fiumicino	IT FCO 4	A	Nuova Alitalia	HC(2), NHC-NT(2)	O(14)
			FLE	HC(2), NHC(2)	
			Isola Veterinaria ADR		U, E, O»

g) nella parte relativa alla Lettonia, la voce riguardante la strada a Patarnieki è sostituita dalla seguente:

«Patarnieki	LV PAT 3	R	IC 1	HC, NHC-T(CH), NHC-NT	
			IC 2		U, E, O»

h) nella parte relativa alla Slovacchia, la voce riguardante la strada a Vyšné Nemecké è sostituita dalla seguente:

«Vyšné Nemecké	SK VYN 3	R	IC 1	HC, NHC	
			IC 2		U, E, O»

i) nella parte relativa al Regno Unito, la voce relativa al porto di Falmouth è sostituita dalla seguente:

«Falmouth	GB FAL 1	P		HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)»	
-----------	----------	---	--	--------------------------	--

2) L'allegato II è così modificato:

a) la parte relativa alla Germania è così modificata:

i) la voce relativa all'unità locale «DE17413 ROSTOCK» è sostituita dalla seguente:

«DE17413	ROSTOCK, LANDKREIS»
----------	---------------------

ii) la voce relativa all'unità locale «DE16713 NORDWEST-MECKLENBURG» è sostituita dalla seguente:

«DE16713	NORDWESTMECKLENBURG»
----------	----------------------

b) la parte relativa all'Italia è così modificata:

i) le voci relative all'unità regionale «IT00013 ABRUZZO» sono sostituite dalle seguenti:

«IT00213	LANCIANO-VASTO-CHIETI
IT00413	AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
IT00513	PESCARA
IT00613	TERAMO»

ii) le seguenti voci relative all'unità regionale «IT00017 BASILICATA» sono soppresse:

«IT00317	LAGONEGRO
IT00517	MONTALBANO JONICO
IT00117	VENOSA»

iii) le voci relative all'unità regionale «IT00015 CAMPANIA» sono sostituite dalle seguenti:

«IT00115	AVELLINO
IT00315	BENEVENTO
IT00415	CASERTA
IT00615	NAPOLI 1 CENTRO
IT00915	NAPOLI 2 NORD
IT01015	NAPOLI 3 SUD
IT01115	SALERNO»

iv) le voci seguenti relative all'unità regionale «IT00008 EMILIA-ROMAGNA» sono soppresse:

«IT00708	BOLOGNA NORD
IT00508	BOLOGNA SUD»

v) le voci relative all'unità regionale «IT00011 MARCHE» sono sostituite dalle seguenti:

«IT0711	A.S.U.R. ANCONA»
---------	------------------

vi) le voci relative all'unità regionale «IT00014 MOLISE» sono sostituite dalle seguenti:

«IT00314	A.S.R.E.M.»
----------	-------------

vii) le voci relative all'unità regionale «IT00016 PUGLIA» sono sostituite dalle seguenti:

«IT00116	BAT
IT00216	BA
IT00616	BR
IT00716	FG
IT01016	LE
IT01216	TA»

viii) le voci relative all'unità regionale «IT00019 SICILIA» sono sostituite dalle seguenti:

«IT00119	ASP — AGRIGENTO
IT00219	ASP — CALTANISSETTA
IT00319	ASP — CATANIA

IT00419	ASP — ENNA
IT00519	ASP — MESSINA
IT00619	ASP — PALERMO
IT00719	ASP — RAGUSA
IT00819	ASP — SIRACUSA
IT00919	ASP — TRAPANI»

ix) le voci relative all'unità regionale «IT00004 TRENINO-ALTO ADIGE» sono sostituite dalle seguenti:

«IT00141	A.S. DELLA P.A. DI BOLZANO
IT00542	TRENTO»

x) la seguente voce relativa all'unità regionale «IT00010 UMBRIA» è soppressa:

«IT00510	TERNI»
----------	--------

xi) la voce relativa all'unità locale «IT00102 VALLE D'AOSTA» è sostituita dalla seguente:

«IT00102	AOSTA»
----------	--------

xii) la voce relativa all'unità locale «IT01505 ALTA PADOVANA» è sostituita dalla seguente:

«IT01505	CITTADELLA»
----------	-------------

xiii) la voce relativa all'unità locale «IT01705 CONSELVE» è sostituita dalla seguente:

«IT01705	ESTE MONSELICE MONTAGNANA»
----------	----------------------------

xiv) la voce relativa all'unità locale «IT00305 MAROSTICA» è sostituita dalla seguente:

«IT00305	BASSANO DEL GRAPPA»
----------	---------------------

xv) la voce relativa all'unità locale «IT02205 VILLAFRANCA» è sostituita dalla seguente:

«IT02205	BUSSOLENGO»
----------	-------------